

Decreto modifica Statuto Curia Arcivescovile nella parte riguardante il Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo e la Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo

Oggetto: Decreto approvazione modifica Statuto Curia arcivescovile di Milano
Prot. gen. n. 3896

Con decreto arcivescovile in data 23 novembre 2008, entrato in vigore il successivo 6 dicembre, venne promulgato lo Statuto della Curia arcivescovile di Milano (aggiornato il successivo 7 febbraio 2011 con l'introduzione del Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro e della Consulta diocesana per la Pastorale Sociale e il Lavoro), la cui articolazione in Settori deve essere riconfigurata alla luce della nomina dei nuovi Vicari episcopali di Settore, entrata in vigore in data 28 giugno 2012. L'aggiornamento dell'intero testo statutario che si rende necessario esige tuttavia di essere anticipato in alcuni aspetti principali e in particolare, dopo aver provveduto con decreto in data 17 settembre u.s. (prot. gen. n. 2909/13) a rinnovare l'ambito della formazione dei laici, intendiamo ora disporre una nuova organizzazione anche per quanto concerne l'ecumenismo e il dialogo interreligioso.

Il **Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo** e la **Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo**, al fine di meglio rispondere ai compiti loro assegnati, vengono di conseguenza riconfigurati con l'introduzione dell'articolazione del primo organismo in quattro Sezioni (Sezione Ecumenismo; Sezione per i rapporti con l'Ebraismo; Sezione per i rapporti con l'Islam; Sezione per i rapporti con le Religioni Orientali) e con le conseguenti ricadute di questa scelta sul secondo organismo.

Con il presente atto disponiamo pertanto che il testo attualmente vigente della parte II dello *Statuto della Curia arcivescovile di Milano* relativo al *Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo* e alla *Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo* venga integralmente sostituito, **a decorrere dal 1 dicembre p.v.** dal testo allegato al presente decreto. I rimandi al rapporto con il Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo presenti nelle diverse parti dello Statuto dovranno essere interpretati con riferimento all'intero Servizio o a una o più Sezioni dello stesso, così come appare in base alle ragioni per cui viene proposto il rimando stesso.

Invochiamo la Nostra benedizione su quanti operano nella Curia arcivescovile di Milano.

Milano, 11 novembre 2013, *S. Martino di Tours, Vescovo*

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

SERVIZIO PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO COMMISSIONE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO

Il Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo con la relativa Commissione costituiscono "gli strumenti di cui la Chiesa ambrosiana si avvale per la promozione, il sostegno e il coordinamento di iniziative negli ambiti del dialogo interconfessionale, della relazione con il Popolo Ebraico e dell'incontro con le Religioni" (cost. 318, § 1).

Questi due Organismi operano nell'ambito delle scelte pastorali diocesane indicate dal Capitolo 17 del Sinodo diocesano 47° e in riferimento alle autorevoli indicazioni magisteriali nel campo dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso.

Il Servizio rappresenta il punto di riferimento stabile e continuativo per tutte le iniziative volte a curare la qualità ecumenica della comunione ecclesiale e l'apertura al dialogo della pastorale diocesana. Per attuare i propri compiti di stretta collaborazione e di consiglio al Vescovo (cf. *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'Ecumenismo*, n. 41), il Servizio si rapporta al Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale, che costituisce il punto di riferimento autorevole per tutte le scelte di maggiore rilievo.

Pur essendo una realtà unica, con un Responsabile per il coordinamento dell'azione, la rappresentanza del Servizio presso gli organi direttivi della Curia e la gestione delle risorse condivise, in ragione della vastità e dell'articolazione delle materie di competenza il Servizio è articolato in quattro Sezioni (I parte, 2.4., § 2), ciascuna delle quali affidata a un Responsabile: Sezione Ecumenismo; Sezione per i rapporti con l'Ebraismo; Sezione per i rapporti con l'Islam; Sezione per i rapporti con le Religioni Orientali.

Al Responsabile del Servizio compete anche garantire che non manchi la debita attenzione verso ambiti che non sono compresi nelle quattro Sezioni del Servizio (ad es. cost. 314), con particolare riferimento al fenomeno delle nuove forme di religiosità e dei relativi movimenti o sette (cf cost. 315). A tal fine il Vicario episcopale potrà individuare specifici Incaricati o assegnare delle competenze ai Responsabili delle Sezioni.

Eventuali dubbi relativi alla esatta definizione delle competenze o alla rappresentanza del Servizio potranno essere ordinariamente risolti dal Vicario episcopale.

Sezione Ecumenismo

La Sezione Ecumenismo ha i seguenti compiti:

- a) cura l'attuazione delle indicazioni del Sinodo 47° (parti I e II del cap. 17, costt. 297-307) in riferimento all'ecumenismo;
- b) "sottopone alla Commissione le questioni di maggiore rilievo in ambito

- ecumenico e la informa del suo lavoro ordinario; presenta all'Arcivescovo le indicazioni della Commissione e, ottenutane l'approvazione, le porta a compimento" (cost. 318, § 3);
- c) "*cura i rapporti [...] con tutti i soggetti operatori di ecumenismo*" (cost. 318, § 3); in tale ambito spetta al Responsabile della Sezione, d'intesa con il Vicario episcopale competente, mantenere i rapporti con i rappresentanti a livello locale delle Chiese cristiane e Comunità ecclesiali presenti sul territorio della Diocesi, mentre solo su specifica delega dell'Arcivescovo potrà seguire le relazioni ecumeniche a livelli più alti;
- d) "*ricerca le opportune collaborazioni con le istituzioni formative e pastorali della Diocesi, allo scopo di ottenere che l'impegno ecumenico qualifichi la pastorale ordinaria nella vita quotidiana delle comunità*" (cost. 318, § 3);
- e) offre alle parrocchie, alle comunità religiose, alle aggregazioni ecclesiali e ai centri culturali consulenze "*per la promozione di iniziative ecumeniche a livello locale o di base*" (cost. 318, § 4) e per la formazione dei fedeli all'ecumenismo;
- f) può avvalersi sul territorio diocesano di Collaboratori zionali, incaricati in accordo con i Vicari episcopali di zona; con essi promuove la formazione e l'attività degli Animatori di pastorale ecumenica a livello locale;
- g) propone iniziative di formazione e di spiritualità ecumenica; in particolare cura le celebrazioni annuali della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e delle ricorrenze più significative nell'ambito delle relazioni ecumeniche;
- h) promuove gruppi di studio e di animazione rispetto a specifici problemi e temi all'interno del proprio ambito di competenza, valorizzando anche l'apporto dei centri di studio presenti in Diocesi;
- i) collabora con l'Ufficio per la Pastorale Missionaria affinché l'attività di missione sia sempre inserita in un contesto di rapporto con le altre Chiese e Comunità ecclesiali;
- j) in collaborazione con la Caritas Ambrosiana e con l'Ufficio per la Pastorale Missionaria favorisce la cooperazione ecumenica nei progetti e negli interventi di solidarietà internazionale;
- k) collabora con l'Ufficio per le Comunicazioni sociali in vista di una maggiore correttezza e qualità dell'informazione, almeno a livello diocesano, su temi riguardanti le Confessioni cristiane;
- l) in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale dei Migranti si preoccupa che il rapporto con gli stranieri cristiani non cattolici presenti nel territorio diocesano avvenga sempre con particolare attenzione e rispetto per la loro identità;
- m) in collaborazione con i Servizi per la Catechesi e per l'IRC promuove iniziative che preparino ad una "*predicazione e catechesi in prospettiva ecumenica*" (cost. 304);
- n) in collaborazione con i Servizi per la Famiglia e per la Disciplina dei Sacramenti offre indicazioni per una preparazione ecumenica ai matrimoni mi-

- sti e per una pastorale a favore delle famiglie interconfessionali;
- o) promuove un *coordinamento diocesano* per lo sviluppo delle attività formative e pastorali e per iniziative in ambito ecumenico: in esso possono confluire gruppi di studio e di animazione pastorale, associazioni laicali impegnate in campo ecumenico, sul cammino ecumenico delle Chiese in Europa;
 - p) partecipa all'elaborazione e attuazione del programma pastorale diocesano e si coordina con analoghi Organismi a livello regionale e a livello nazionale, per comuni iniziative nell'ambito dell'ecumenismo.

La Sezione per l'Ecumenismo tiene “*gli opportuni contatti con soggetti a composizione interconfessionale presenti in Diocesi*” (cost. 318, § 5) e in particolare cura la partecipazione della Diocesi al Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano.

Sezione per i rapporti con l'Ebraismo

La Sezione per i rapporti con l'Ebraismo ha i seguenti compiti:

- a) cura l'attuazione delle indicazioni del Sinodo 47° (parte III del cap. 17, costt. 308-309) in riferimento alla relazione con l'Ebraismo;
- b) “*sottopone alla Commissione le questioni di maggiore rilievo relativamente ai rapporti con l'Ebraismo e la informa del suo lavoro ordinario; presenta all'Arcivescovo le indicazioni della Commissione e, ottenutane l'approvazione, le porta a compimento*” (cost. 318, § 3);
- c) cura i rapporti con quanti a diverso titolo si impegnano nello sviluppo e l'approfondimento del dialogo con l'Ebraismo; in tale ambito spetta al Responsabile della Sezione, d'intesa con il Vicario competente, mantenere i rapporti con i rappresentanti dell'Ebraismo presenti sul territorio della Diocesi e, solo su specifica delega dell'Arcivescovo, seguire le relazioni a livelli più alti;
- d) offre alle parrocchie, alle comunità religiose, alle aggregazioni ecclesiali e ai centri culturali consulenze per la sensibilizzazione dei fedeli al rapporto con l'Ebraismo;
- e) propone iniziative di formazione e di spiritualità relative al rapporto con l'Ebraismo; in particolare cura la celebrazione annuale della Giornata dell'Ebraismo e delle altre occasioni più significative di dialogo;
- f) favorisce nelle varie articolazioni della Diocesi occasioni di conoscenza, confronto e dialogo con rappresentanti del mondo ebraico;
- g) promuove gruppi di studio e di animazione rispetto a specifici problemi e temi all'interno del proprio ambito di competenza, valorizzando anche l'apporto dei centri di studio presenti in Diocesi;
- h) collabora con l'Ufficio per le Comunicazioni sociali in vista di una maggiore correttezza e qualità dell'informazione, almeno a livello diocesano, su temi riguardanti l'Ebraismo;

- i) in collaborazione con il Servizio per la Catechesi (anche con riferimento all'ambito dell'Apostolato biblico), il Servizio per la pastorale Liturgica e il Servizio per l'IRC promuove iniziative che favoriscano un corretto rapporto con l'Ebraismo, con riferimento ai temi della predicazione, della formazione biblica, della catechesi e dell'insegnamento della religione;
- j) in collaborazione con i Servizi per la Famiglia e per la Disciplina dei Sacramenti offre indicazioni per una preparazione ai matrimoni tra cattolici ed ebrei e per una pastorale di tali famiglie;
- k) mantiene i rapporti con quanti a livello regionale o nazionale si occupano delle relazioni con l'Ebraismo.

Sezione per i rapporti con l'Islam

La Sezione per i rapporti con l'Islam ha i seguenti compiti:

- a) cura l'attuazione delle indicazioni del Sinodo 47° (parte VI del cap. 17, cost. 312) in riferimento alla relazione con l'Islam;
- b) *“sottopone alla Commissione le questioni di maggiore rilievo relativamente ai rapporti con l'Islam e la informa del suo lavoro ordinario; presenta all'Arcivescovo le indicazioni della Commissione e, ottenutane l'approvazione, le porta a compimento”* (cost. 318, § 3);
- c) cura i rapporti con quanti a diverso titolo si impegnano nel dialogo con l'Islam; in tale ambito spetta al Responsabile della Sezione, d'intesa con il Vicario competente, mantenere i rapporti con i rappresentanti dell'Islam presenti sul territorio della Diocesi e, solo su specifica delega dell'Arcivescovo, seguire le relazioni a livelli più alti;
- d) offre alle parrocchie, alle comunità religiose, alle aggregazioni ecclesiali e ai centri culturali consulenze per la comprensione e l'approfondimento dell'Islam;
- e) prende conoscenza delle presenze dell'Islam nel territorio della Diocesi, ne studia le caratteristiche e tiene i contatti con i suoi rappresentanti, valorizzando le occasioni di incontro che possono presentarsi (anche in riferimento alle celebrazioni religiose previste nel corso dell'anno);
- f) favorisce nelle varie articolazioni della Diocesi occasioni di conoscenza, confronto e dialogo con rappresentanti dell'Islam;
- g) promuove gruppi di studio e di animazione rispetto a specifici problemi e temi all'interno del proprio ambito di competenza, valorizzando anche l'apporto dei centri di studio presenti in Diocesi;
- h) promuove, in rapporto con gli uffici competenti, ogni iniziativa volta a valorizzare la ricerca della pace in cui sia coinvolto il mondo islamico;
- i) collabora con l'Ufficio per le Comunicazioni sociali in vista di una maggiore correttezza e qualità dell'informazione, almeno a livello diocesano, su temi riguardanti l'Islam;
- j) in collaborazione con il Servizio per la Catechesi e il Servizio per l'IRC promuove iniziative che favoriscano un corretto rapporto con l'Islam, con ri-

- ferimento ai temi della catechesi e dell'insegnamento della religione;
- k) in collaborazione con il Servizio per il Catecumenato offre indicazioni per l'accostamento di persone islamiche che desiderano accogliere il Vangelo e diventare cristiane;
 - l) in collaborazione con i Servizi per la Famiglia e per la Disciplina dei Sacramenti (e nell'osservanza delle indicazioni date a livello nazionale) offre indicazioni per una preparazione ai matrimoni tra cattolici e islamici e per una pastorale di tali famiglie;
 - m) mantiene i rapporti con quanti a livello regionale o nazionale si occupano delle relazioni con l'Islam.

Sezione per i rapporti con le Religioni Orientali

La Sezione per i rapporti con le Religioni Orientali ha i seguenti compiti:

- a) cura l'attuazione delle indicazioni del Sinodo 47° (parte VI del cap. 17, cost. 313) in riferimento alla relazione con le Religioni Orientali;
- b) *“sottopone alla Commissione le questioni di maggiore rilievo relativamente ai rapporti con le Religioni Orientali e la informa del suo lavoro ordinario; presenta all'Arcivescovo le indicazioni della Commissione e, ottenuta l'approvazione, le porta a compimento”* (cost. 318, § 3);
- c) cura i rapporti con quanti a diverso titolo si impegnano nel dialogo con le Religioni Orientali; in tale ambito spetta al Responsabile della Sezione, d'intesa con il Vicario competente, mantenere i rapporti con i rappresentanti delle Religioni Orientali presenti sul territorio della Diocesi e, solo su specifica delega dell'Arcivescovo, seguire le relazioni a livelli più alti;
- d) offre alle parrocchie, alle comunità religiose, alle aggregazioni ecclesiali e ai centri culturali consulenze per la comprensione e l'approfondimento delle Religioni Orientali;
- e) prende conoscenza delle presenze delle Religioni Orientali nel territorio della Diocesi, ne studia le caratteristiche e tiene i contatti con i rappresentanti di esse, valorizzando le occasioni di incontro che possono presentarsi (anche in riferimento alle celebrazioni religiose previste nel corso dell'anno);
- f) favorisce nelle varie articolazioni della Diocesi occasioni di conoscenza, confronto e dialogo con i rappresentanti delle Religioni Orientali;
- g) promuove gruppi di studio e di animazione rispetto a specifici problemi e temi all'interno del proprio ambito di competenza, valorizzando anche l'apporto dei centri di studio presenti in Diocesi;
- h) collabora con l'Ufficio per le Comunicazioni sociali in vista di una maggiore correttezza e qualità dell'informazione, almeno a livello diocesano, su temi riguardanti le Religioni Orientali;
- i) in collaborazione con il Servizio per la Catechesi e il Servizio per l'IRC promuove iniziative che favoriscano un corretto rapporto con le Religioni Orientali, con riferimento ai temi della catechesi e dell'insegnamento della religione;

- j) in collaborazione con il Servizio per il Catecumenato offre indicazioni per l'accostamento di persone professanti una Religione Orientale che desiderano accogliere il Vangelo e diventare cristiane;
- k) in collaborazione con i Servizi per la Famiglia e per la Disciplina dei Sacramenti offre indicazioni per una preparazione ai matrimoni tra cattolici e appartenenti a Religioni Orientali e per una pastorale di tali famiglie;
- l) mantiene i rapporti con quanti a livello regionale o nazionale si occupano delle relazioni con le Religioni Orientali.

Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo

La *Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo* è presieduta dal Vicario episcopale di settore, "è rappresentativa delle varie componenti della comunità diocesana e dispone al suo interno delle necessarie e differenziate competenze" (cost. 318, § 2). La Commissione comprende esperti relativi alle quattro Sezioni in cui è suddiviso il Servizio e ad altre tematiche che possono risultare rilevanti per il dialogo interreligioso e può essere convocata in forma plenaria o per distinti ambiti di competenza. Il Vicario episcopale ha facoltà, anche su istanza del Responsabile del Servizio o di uno dei Responsabili di Sezione, di promuovere la costituzione di Sezioni (coincidenti con le Sezioni in cui è articolato il Servizio o comprensive di più Sezioni) o di specifici gruppi di studio.

Il Responsabile del Servizio e i Responsabili delle Sezioni sono membri di diritto della Commissione e tra di essi il Vicario episcopale sceglie uno o più Moderatori dei lavori.

La Commissione, operando secondo quanto previsto dai nn. 42-44 del *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'Ecumenismo*, affronta le questioni sottoposte principalmente dai Responsabili delle Sezioni ed elabora indicazioni che, approvate dall'Arcivescovo, vengono affidate al Servizio per la loro attuazione.

La Commissione valorizza il rapporto della Diocesi con organismi di collaborazione ecumenica (in particolare il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano) e con eventuali organismi interreligiosi.

Decreto di approvazione del Regolamento dell'Archivio Storico Diocesano

Oggetto: Decreto Approvazione Regolamento Archivio Storico Diocesano
Prot. gen. n. 3855

L'Archivio Storico Diocesano, retto dalle norme del Codice di diritto Canonico, dalla legislazione vigente in merito emanata dalla Sede Apostolica e dalla CEI (cf in particolare *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* della CEI del 20 ottobre 1999), dallo Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, dalle costituzioni del Sinodo diocesano 47° e da alcune disposizioni interne, abbisogna di un Regolamento che coordini le suddetti determinazioni e le aggiorni in base alle esigenze attuali e alle indicazioni date dalle CEI; facendo pertanto riferimento allo schema-tipo di Regolamento stabilito dalla CEI in base all'art. 2 dell'*Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche* del 18 aprile 2000; con il presente atto,

APPROVIAMO

il Regolamento dell'Archivio Storico Diocesano, nel testo allegato al presente Decreto, che consta di 40 articoli ed entrerà in vigore il 12 novembre 2013.

Affidiamo ai competenti Uffici di Curia il compito di portare ad attuazione in presente Regolamento e di garantirne l'aggiornamento, quando nuove disposizioni in merito o le circostanze di lavoro dell'Archivio lo renderanno necessario o opportuno.

Milano, 11 novembre 2013

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO DIOCESANO

Introduzione

«Tra i beni temporali della Chiesa Ambrosiana assumono particolare rilievo quelli di interesse storico ed artistico (edifici, opere d'arte, suppellettili, archivi, biblioteche, collezioni e musei). Essi sono testimonianze della fede del-

le diverse generazioni, hanno rilevanza pastorale, e sono patrimonio culturale anche per la società civile» (Sinodo 47°, cost. 356 § 1).

L'Archivio Storico Diocesano realizza quanto prescritto dal can. 491 § 2 del Codice di diritto canonico: «Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella Diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno un valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente».

La natura e la missione della Chiesa di essere «segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (*Lumen gentium*, 1) e al tempo stesso parte integrante della società, si riflette necessariamente sugli Archivi ecclesiastici, che custodiscono testimonianze eloquenti del suo essere e del suo operare. Gli Archivi ecclesiastici sono, in questo senso, testimonianza del compito specifico della Chiesa di edificare il Regno di Dio (cf *Gaudium et spes*, 40) e dell'impegno della Chiesa stessa a costruire, con tutti gli uomini di buona volontà, una società più rispettosa dell'uomo e dei suoi valori. Gli Archivi ecclesiastici «sono luoghi della memoria delle comunità cristiane e fattori di cultura per una nuova evangelizzazione» (Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*), la cui peculiarità è quella di registrare il percorso fatto lungo i secoli dalla Chiesa. La memoria storica è parte integrante della vita di ogni comunità religiosa e civile e la conoscenza di tutto ciò che testimonia il succedersi delle generazioni, il loro sapere, il loro agire, crea una continuità: attraverso la memoria dei fatti si concretizza la tradizione.

Paolo VI era convinto «che la cultura storica sia necessaria, parta del genio, dall'indole, dalla necessità, dalla stessa vita cattolica, la quale possiede una tradizione ... È il Cristo che opera nel tempo e che scrive, proprio Lui, la sua storia, sì che i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio della Chiesa, anzi del passaggio del Signore Gesù nel mondo. Ed ecco che, allora, l'aver il culto di queste carte, dei documenti, degli archivi, vuol dire di riflesso avere il culto di Cristo, avere il senso della Chiesa, dare a noi stessi e a chi verrà la storia del passaggio di questa fase, del passaggio del Signore nel mondo» (*Allocuzione ai partecipanti al V convegno dell'Associazione archivistica ecclesiastica*, 26 settembre 1963).

L'Arcidiocesi di Milano, cosciente dell'immenso patrimonio storico e documentale prodotto nei secoli dai propri uffici ed organismi, sente il dovere di custodirlo e di metterlo a disposizione degli studiosi.

Titolo I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Formano oggetto dell'Archivio Storico Diocesano i documenti, cioè scritture (compresi disegni, mappe, cartografie) su qualsiasi supporto, che siano depositati presso lo stesso, e che provengano o riguardino l'Arcidiocesi, altri enti da essa dipendenti o con essa collegati, o persone fisiche (autorità ecclesiastiche o privati).

All'Archivio Storico Diocesano devono essere necessariamente conferiti i

documenti storici provenienti dagli Organismi di Curia e dagli enti collegati.

All'Archivio Storico Diocesano possono essere conferiti, secondo le disposizioni dell'autorità competente o previo accordo con i responsabili, i documenti appartenenti a enti (di natura ecclesiale) soppressi o anche i documenti che per motivi di conservazione o sicurezza possono essere difficilmente conservati presso la sede del proprio ente.

L'Archivio Storico Diocesano può infine (cf *Intesa* 18 aprile 2000, art. 1, c. 4), sulla base di appositi accordi, accogliere temporaneamente, per motivi di tutela, studio, esposizione, ecc. documenti di enti di natura ecclesiale (*Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*, II parte, *Archivio Storico Diocesano*).

Art. 2. Si può considerare "storica" quella parte della documentazione, che è costituita da pratiche concluse e non più utili all'attività del soggetto produttore. Essa confluisce nell'Archivio Storico Diocesano ed è accessibile agli studiosi secondo le norme emanate dalle competenti autorità ecclesiastiche (CIC can. 491 § 3; *Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*, II parte, *Archivio Storico Diocesano*; CEI, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*) e tenuto conto delle disposizioni emanate a livello nazionale in materia di archivi storici ecclesiastici.

Art. 3. L'Archivio Storico Diocesano ha lo scopo di garantire la custodia e la conservazione dei documenti al fine di assicurare la non sottraibilità e la non deperibilità dei documenti stessi; l'inventariazione del materiale documentario ed archivistico; l'ordinamento sistematico della documentazione; la consultazione e lo studio della documentazione (*Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*, II parte, *Archivio Storico Diocesano*).

Compete all'Archivio Storico Diocesano fornire consulenza per gli archivi correnti degli uffici e degli organismi della Curia Arcivescovile (*Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*, I parte, n. 6).

Nei confronti degli archivi parrocchiali e degli altri enti che fanno riferimento alla Diocesi l'Archivio Storico Diocesano ha «funzioni di consulenza, coordinamento, promozione e controllo» (Sinodo 47°, cost. 365, § 1), attraverso: «iniziative destinate alla formazione degli amministratori degli enti ecclesiastici e dei loro collaboratori» (Sinodo diocesano, cost. 364, § 2); interventi di verifica e consulenza presso gli archivi parrocchiali (soprattutto in occasione delle visite pastorali e dell'avvicendamento dei parroci); la custodia di copia dell'inventario dei beni archivistici relativo a ciascuna parrocchia o ente (cf art. 22); l'offerta di pareri circa la consultabilità degli archivi storici locali (cf Sinodo 47°, cost. 362 § 3 b); il deposito di documenti (cf art. 9); l'assistenza nei rapporti con gli enti pubblici (cf Sinodo 47°, cost. 365 § 2).

Titolo II. ORDINAMENTO INTERNO DELL'ARCHIVIO

CAPITOLO I. Acquisizione dei documenti

Art. 4. Nella gestione archivistica di un atto si distinguono le seguenti fasi: archivio corrente, eventuale archivio di deposito temporaneo, archivio storico.

Il deposito della documentazione all'Archivio Storico Diocesano costituisce l'ultima fase della vita di un documento. Gli uffici e gli organismi della Curia Arcivescovile versano all'Archivio Storico Diocesano tutti quegli atti e quelle pratiche che hanno esaurito la funzione utile allo svolgimento delle attività correnti.

Il deposito della documentazione all'Archivio Storico Diocesano non può avvenire senza che i soggetti che provvedono al versamento abbiano effettuato una selezione conservativa (scarto) e redatto l'elenco di versamento.

Art. 5. Il versamento all'Archivio Storico Diocesano delle pratiche provenienti dagli uffici e dagli organismi della Curia Arcivescovile deve essere regolato attraverso apposite procedure emanate dal Moderator Curiae, sulla base delle indicazioni dell'Archivista Diocesano, in accordo e sotto la responsabilità dell'Archivista stesso (*Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*, I parte, n. 6.6 § 4), sentito il Cancelliere Arcivescovile (*Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*, II parte, *Cancelleria Arcivescovile*, n. 4 c).

Per l'acquisizione di documenti provenienti da altri soggetti (art. 1, commi 3 e 4) vengono stabilite di volta in volta delle procedure da parte dell'Archivista Diocesano, tenendo conto di quanto disposto in merito agli articoli seguenti.

CAPITOLO II. Confluenza di archivi diversi

Art. 6. Secondo il principio generale dell'ordinamento canonico, proprietario e responsabile dell'archivio è l'ente ecclesiastico che lo ha prodotto.

Art. 7. È possibile collocare presso l'Archivio Storico Diocesano in deposito temporaneo o permanente il fondo documentario di enti ecclesiastici dipendenti dall'Arcidiocesi di Milano (cf Pontificia Commissione Archivi Ecclesiastici d'Italia, *Istruzione* 5 dicembre 1960, n. 3).

La donazione e il deposito di archivi di altri enti è accettata dopo un'attenta valutazione sulla natura e l'integrità del fondo e dopo l'autorizzazione dell'Autorità diocesana.

Il versamento può avvenire a titolo di donazione oppure di deposito temporaneo o permanente. L'Archivio Storico Diocesano redigerà un verbale con un dettagliato inventario del materiale consegnato in cui risulti a che titolo la documentazione sia stata versata (donazione o deposito).

Art. 8. Il versamento del fondo archivistico può avvenire per volontà dell'ente produttore, a tutela del bene stesso ma è possibile, nel caso di enti ecclesiastici, che sia l'Archivista Diocesano a ritenerlo necessario, per motivi di sicurezza o per facilitare la consultazione degli studiosi (cf *Istruzione* 5 dicembre 1960, n. 3).

Art. 9. Nel caso delle parrocchie dovranno essere versati all'Archivio Storico Diocesano gli archivi delle parrocchie soppresse di cui non si riesca a garantire la tutela e una conservazione adeguata.

Come stabilito dal Sinodo è inoltre «possibile il deposito temporaneo presso l'Archivio Storico Diocesano di quei documenti [appartenenti agli archivi parrocchiali] la cui consultazione richiedesse tempi particolarmente ampi o modalità complesse, tali da rendere difficile un'adeguata vigilanza da parte dei responsabili» (Sinodo 47°, cost. 362 § 3 d).

Art. 10. L'Archivio Storico Diocesano offre la propria collaborazione a tutti i soggetti aventi rapporto con la realtà ecclesiale (compresi i movimenti, le associazioni di ispirazione cattolica o altri soggetti ecclesialmente impegnati) per promuovere le attività volte ad evitare la dispersione degli archivi ed è disponibile, in caso di necessità, a valutare la possibilità del versamento presso l'Archivio Storico Diocesano.

Art. 11. Gli archivi in deposito devono conservare sempre la loro individualità e integrità. Le loro serie non dovranno essere smembrate, integrate o mescolate ad altri fondi.

CAPITOLO III. Il personale dell'Archivio Storico Diocesano

Art. 12. Responsabile dell'Archivio Storico Diocesano è l'Archivista Diocesano, nominato dall'Arcivescovo secondo le norme vigenti per la nomina dei Responsabili degli uffici di Curia (cf *Statuto della Curia Arcivescovile di Milano*) e facente riferimento al Vicario episcopale competente per l'ambito della Cultura.

Compito dell'Archivista Diocesano è garantire la diligente custodia dei documenti affidati all'Archivio Storico Diocesano (è da considerarsi Responsabile dei Registri, con le competenze che ne derivano e con il vincolo del segreto d'ufficio; cf *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, artt. 2 § 3, 3 § 1, 6 § 1 e 7 § 1) e vigilare perché il patrimonio culturale custodito negli archivi soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano non si disperda e venga opportunamente valorizzato.

Art. 13. Il personale dell'Archivio Storico Diocesano deve essere professionalmente qualificato. Al personale competono la custodia e la conservazione della documentazione, il riordino e l'inventariazione, la predisposizione

degli strumenti di ricerca, l'assistenza agli studiosi durante gli orari di apertura, la promozione culturale, l'aggiornamento professionale.

Per progetti a tempo determinato l'Archivio può rivolgersi a personale esterno a titolo di collaborazione, stage o altro.

Art. 14. Chiunque operi nell'Archivio Storico Diocesano è tenuto ad osservare il codice di deontologia professionale e mantenere il segreto e il dovuto riserbo sugli atti dell'ufficio (cf *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, art. 7 § 2).

Art. 15. L'Archivista Diocesano visita periodicamente gli archivi degli uffici e organismi di Curia, verificando lo stato di conservazione dei documenti e le eventuali modalità di trasferimento all'Archivio Storico Diocesano.

Per lo svolgimento dello stesso compito per quanto riguarda gli archivi parrocchiali è previsto un incaricato con la qualifica di Visitatore degli archivi periferici della Diocesi, cui compete anche mantenere i contatti tra le realtà parrocchiali e l'Archivio Storico Diocesano (Sinodo 47°, cost. 362 § 3 e).

CAPITOLO IV. Conservazione dei documenti

Art. 16. Per garantire con la massima sicurezza il patrimonio documentario in suo possesso o soggetto alla sua tutela, l'Archivio Storico Diocesano si attiene alle disposizioni di legge, sia ecclesiastiche che civili, nel rispetto dei principi dell'archivistica circa le strutture, i locali, gli arredi, le tecniche (cf *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, art. 6 §§ 2-3).

Art. 17. Nell'ambito delle funzioni di salvaguardia rientrano l'attività di restauro e di riproduzione conservativa secondo le tecniche ritenute più idonee alle caratteristiche del documento oggetto dell'intervento.

Art. 18. È fatto a tutti divieto di portare i documenti dell'Archivio Storico Diocesano fuori sede. Eventuali deroghe per restauro, riproduzione, concessione di documenti per mostre e simili iniziative culturali possono essere autorizzate soltanto dall'Ordinario diocesano, sempre con le opportune cautele di natura giuridica e assicurativa (cf CIC can. 488).

CAPITOLO V. Ordinamento e strumenti di lavoro e ricerca

Art. 19. I documenti dell'Archivio Storico Diocesano sono conservati nel rispetto della natura dei fondi e dell'ordine dato dal soggetto produttore.

Art. 20. Quando un fondo o parte di esso necessita di essere riordinato si procede all'analisi dell'attività del soggetto produttore e alla valutazione del gra-

do di alterazione dell'ordine originario. Laddove non si riescano ad individuare i criteri di sedimentazione delle carte o il fondo sia stato più volte riorganizzato, si attui un riordino preferibilmente virtuale, senza intervenire fisicamente sulla documentazione.

Art. 21. Gli archivisti avranno cura, al termine del riordinamento di un fondo o parte di esso e in occasione del versamento dei documenti, di compilare l'inventario (CIC can. 486 § 3).

All'inventario possono essere aggiunti strumenti per la ricerca quali guide, indici, repertori, rubriche, database utili per facilitare la consultazione e la ricerca.

Art. 22. Nell'Archivio Storico Diocesano deve essere conservata copia degli inventari o cataloghi di tutti gli archivi soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano (CIC can. 491 § 1 e Sinodo diocesano, cost. 362 § 3 a).

CAPITOLO VI. Scarto

Art. 23. A nessuno è permesso di distruggere, vendere o disperdere i documenti relativi alla vita del proprio ufficio, dell'ente affidato alla propria cura o conservati nell'Archivio Storico Diocesano.

Art. 24. Per le scelte in ordine allo scarto archivistico relativo a documenti provenienti dagli archivi degli Organismi di Curia si osservano le procedure stabilite all'art. 5, effettuando in accordo con il Moderator Curiae una preventiva e attenta valutazione della situazione e determinando i criteri per l'eventuale scarto.

Di norma sono esclusi dallo scarto i documenti di data anteriore ai cento anni (cf *Istruzione* 5 dicembre 1960, n. 9).

Deve essere attuata l'eliminazione immediata di tutti i documenti relativi al foro interno. I documenti riguardanti le cause criminali in materia di costumi, «se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, siano eliminati ogni anno, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva» (can. 489, § 2).

Art. 25. Le procedure di scarto non saranno effettuate dall'Archivio Storico Diocesano ma dai singoli soggetti produttori prima del versamento, secondo le modalità previste dalle norme civili ed ecclesiastiche vigenti, in ogni caso tuttavia sotto il controllo dell'Archivista diocesano.

Titolo III. CONSULTAZIONE

Art. 26. L'Archivio Storico Diocesano dispone di una sala studio per i ri-

cercatori. L'Archivio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 12.15. La distribuzione del materiale archivistico termina alle 11.30.

Art. 27. La consultazione dell'Archivio Storico Diocesano a scopo di studio è concessa con ampia libertà, adottando le necessarie cautele nell'ammissione degli studiosi e nella consegna dei documenti.

Art. 28. La consultazione della documentazione conservata nell'Archivio Storico Diocesano è consentita agli studiosi di maggiore età dietro presentazione del proprio docente universitario nel caso di ricerca per tesi di laurea e dottorali o del proprio parroco in tutti gli altri casi.

Art. 29. La consultazione avviene esclusivamente nella sala di studio e dietro assistenza degli archivisti. L'accesso ai depositi dell'Archivio Storico Diocesano, il prelievo e la ricollocazione dei documenti sono riservati al personale.

Art. 30. Lo studioso viene ammesso alla consultazione dopo l'accettazione delle norme del presente regolamento e dopo aver dichiarato il proprio impegno a far pervenire all'Archivio Storico Diocesano un esemplare di una eventuale pubblicazione della ricerca o della tesi di laurea. Lo studioso è tenuto a compilare giornalmente la scheda di frequenza. La mancata osservanza del regolamento può precludere l'ammissione.

Art. 31. Nei locali dell'Archivio Storico Diocesano è tassativamente vietato fumare.

Gli indumenti e altri oggetti personali devono essere lasciati fuori dalla sala di consultazione e collocati nel guardaroba

Oggetti particolarmente ingombranti siano dati in consegna al personale della reception.

Non è consentito portare in sala di studio borse, cartelle, libri, giornali.

Si consente di introdurre il personal computer senza la relativa custodia.

È consentito tenere il cellulare in modalità silenziosa; per eventuali conversazioni telefoniche è bene abbandonare la sala di studio.

Art. 32. Può essere richiesto e visionato un solo faldone alla volta. La consultazione è individuale: i documenti possono essere esaminati solo dalla persona richiedente. Non è consentito lo scambio dei materiali tra i ricercatori.

È permessa la consultazione dei soli fondi e serie inventariati. La documentazione non inventariata è consultabile eccezionalmente a discrezione degli archivisti.

Art. 33. Possono essere consultati solo i documenti non riservati (cf *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, art. 3 § 1) anteriori agli ultimi 70 anni.

La visione di documenti riservati o più recenti dei 70 anni può concedersi dopo richiesta scritta e autorizzazione da parte dell'Ordinario diocesano, apposta sulla domanda presentata dal richiedente, fatte salve le disposizioni delle norme ecclesiastiche e civili.

La consultazione può essere negata quando vi siano rischi per la conservazione dei documenti (cf *Istruzione* 5 dicembre 1960, n. 12).

Art. 34. I documenti in consultazione allo studioso devono essere trattati con la massima cura.

Nella consultazione delle carte sciolte va mantenuto l'ordine in cui si trovano. Se si riscontrano anomalie nella disposizione delle carte le si segnali al personale dell'archivio in sala di studio.

Non si sovrappongano, scrivendo, i propri fogli o quaderni ai documenti d'archivio.

Art. 35. A nessuno e per nessun motivo è permesso portare i documenti fuori dalla sede dell'Archivio, salvo i casi previsti dall'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 36. È consentita la riproduzione fotografica dei documenti con mezzi propri, senza l'uso del flash.

La fotocopiatura o la scansione dei documenti devono essere autorizzate dall'archivista, in vista soprattutto della salvaguardia del materiale archivistico ed in relazione al loro stato di conservazione.

La riproduzione avviene di norma esclusivamente nella sede dell'Archivio Storico Diocesano (art. 35).

La riproduzione di interi fondi dell'Archivio Storico Diocesano o di parti notevoli di essi o comunque di un complesso importante di documenti è di regola vietata (cf *Istruzione*, 5 dicembre 1960, n. 13).

Art. 37. Nella sala di studio sono consultabili liberamente, ma non riproducibili, gli inventari, gli strumenti di ricerca, i volumi della biblioteca annessa all'Archivio Storico Diocesano.

Non si effettua il prestito dei libri.

La biblioteca viene incrementata tramite donazioni e acquisti.

Titolo IV. PROMOZIONE CULTURALE

Art. 38. L'Archivio Storico Diocesano promuove iniziative di carattere culturale e formativo quali attività didattiche rivolte agli studenti universitari, esposizioni documentarie, presentazioni di pubblicazioni, corsi di formazione archivistica.

Art. 39. L'Archivio Storico Diocesano promuove la conoscenza del pro-

prio patrimonio con la pubblicazione di monografie e articoli su periodici e organi di stampa, nonché con l'organizzazione e l'intervento in convegni o seminari con partnership di altre istituzioni culturali.

Art. 40. L'Archivio Storico Diocesano collabora con l'Ufficio per i Beni Culturali per quanto concerne in particolare i profili di tutela e di valorizzazione culturale dei beni archivistici di proprietà della Diocesi, delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici (*Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, II parte, Archivio Storico Diocesano*).

Normativa di riferimento

Pontificia Commissione Archivi Ecclesiastici d'Italia, *Istruzione*, 5 dicembre 1960.

Codice di diritto canonico, 25 gennaio 1983.

Accordo di revisione del Concordato Lateranense fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, 18 febbraio 1984.

Conferenza Episcopale italiana, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992.

Arcidiocesi di Milano, *Sinodo diocesano 47°*, 1 febbraio 1995

Intesa tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Conferenza Episcopale Italiana per la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, 13 settembre 1996.

Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, 2 febbraio 1997.

Conferenza Episcopale Italiana, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 20 ottobre 1999.

Intesa tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche, 18 aprile 2000.

Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, 23 novembre 2008

Decreto di assegnazione delle somme derivanti dall'otto per mille Irpef attribuite alla Diocesi di Milano per l'anno 2013

- Viste le determinazioni approvate dall'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana;
- considerati i criteri programmatici ai quali intende ispirarsi per l'utilizzo delle somme derivanti dall'otto per mille dell'Irpef;
- tenuta presente la programmazione diocesana riguardante nel corrente anno priorità pastorali e urgenze di solidarietà;
- sentiti, per quanto di rispettiva competenza, l'incaricato del Servizio diocesano per la Promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica e il Direttore della Caritas Diocesana;
- udito il parere del Consiglio diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori

DISPONE

che le somme derivanti dall'otto per mille dell'Irpef ex art. 47 della legge 222/1985 ricevute nell'anno 2013 dalla Conferenza Episcopale Italiana "per esigenze di culto e pastorale" e "per interventi caritativi" sono così assegnate:

Rendiconto relativo alla assegnazione delle somme attribuite alla Diocesi dalla Conferenza Episcopale Italiana ex art. 47 della legge 222/1985 per l'anno 2013

I. PER ESIGENZE DI CULTO PASTORALE

- CONTRIBUTO RICEVUTO DALLA CEI NEL 2013	7.274.322,06
- INTERESSI NETTI MATURATI SUI DEPOSITI BANCARI E SUGLI INVESTIMENTI:	
Al 30.09.2012	532,02
Al 31.12.2012	61.971,99
Al 31.03.2013	181,69
Al 30.06.2013	-25,49
	62.660,21
- FONDO DIOCESANO DI GARANZIA RELATIVO AGLI ESERCIZI PRECEDENTI	==
- SOMME IMPEGNATE PER INIZIATIVE PLURIENNALI ESERCIZI PRECEDENTI	==
- SOMME ASSEGNATE NELL'ESERCIZIO 2012 E NON EROGATE AL 31.03.2013	==
A) TOTALE DELLE SOMME DA ASSEGNARE PER L'ANNO 2013	7.336.982,27

A. Esercizio del culto:

1. Nuovi complessi parrocchiali	==
2. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici	==
3. Arredi sacri delle nuove parrocchie	==
4. Sussidi liturgici	==
5. Studio, formazione e rinnovamento delle forme di pietà popolare	==
6. Formazione di operatori liturgici	==

==

B. Esercizio e cura delle anime:

1. Attività pastorali straordinarie	==
2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani	4.457.631,27
3. Tribunale ecclesiastico diocesano	==
4. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale	515.000,00
5. Istituto di scienze religiose	15.000,00
6. Contributo alla Facoltà teologica	==
7. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici	==
8. Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o locali di ministero pastorale	==
9. Consultorio familiare diocesano	==
10. Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità	200.000,00
11. Enti ecclesiastici per il sostentamento dei sacerdoti addetti	==
12. Clero anziano e malato	==
13. Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità	==

5.187.631,27

C. Formazione del clero:

1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale	==
2. Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma o presso altre facoltà ecclesiastiche	==
3. Borse di studio per seminaristi	==
4. Formazione permanente del clero	150.000,00
5. Formazione al diaconato permanente	==
6. Pastorale vocazionale	20.000,00

170.000,00

D. Scopi Missionari:

1. Centro missionario diocesano e animazione missionaria	==
2. Volontari missionari laici	==
3. Cura pastorale degli immigrati presenti in Diocesi	==

4. Sacerdoti <i>Fidei Donum</i>	==	
5. Missioni diocesane in Africa	==	
		==
E. Catechesi ed educazione cristiana:		
1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani	350.000,00	
2. Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri)	60.000,00	
3. Iniziative di cultura religiosa nell'ambito della Diocesi	623.000,00	
4. Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali	55.000,00	
		1.088.000,00
F. Contributo al servizio diocesano:		
Contributo al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della Diocesi		
	3.875,00	
		3.875,00
G. Altre assegnazioni/erogazioni:		
1. Fondazione S. Ambrogio	300.000,00	
2. Istituto "Villa Cagnola"	287.476,00	
3. Fondazione La Vincenziana	150.000,00	
4. Ce.L.I.M.	50.000,00	
5. Veneranda Biblioteca Ambrosiana	100.000,00	
		887.476,00
H. Somme impegnate per iniziative pluriennali:		
1. Fondo diocesano di garanzia (fino al 10% del contributo annuale)	==	
2. Fondo diocesano di garanzia relativo agli esercizi precedenti	==	
3. Somme impegnate per nuove iniziative pluriennali	==	
4. Somme impegnate per iniziative pluriennali negli esercizi precedenti	==	
		==
B) TOTALE DELLE ASSEGNAZIONI		7.336.982,27

II. PER INTERVENTI CARITATIVI

- CONTRIBUTO RICEVUTO DALLA C.E.I. NEL 2013 5.842.907,76
 - INTERESSI NETTI MATURATI SUI DEPOSITI BANCARI E SUGLI INVESTIMENTI:

Al 30.09.2012	415,61	
Al 31.12.2012	49.345,39	
Al 31.03.2013	199,00	
Al 30.06.2013	-28,17	
		49.931,83

- SOMME IMPEGNATE PER INIZIATIVE PLURIENNALI ESERCIZI PRECEDENTI ==
 - SOMME ASSEGNATE NELL'ESERCIZIO 2012 E NON EROGATE AL 31.03.2013 ==

A) TOTALE DELLE SOMME DA ASSEGNARE PER L'ANNO 2013 5.892.839,59

A. Distribuzione a persone bisognose:

1. Da parte della Diocesi	500.000,00	
2. Da parte delle parrocchie	550.000,00	
3. Da parte di altri enti ecclesiastici	160.000,00	
		1.210.000,00

B. Opere caritative diocesane:

1. In favore di extracomunitari	600.000,00	
2. In favore di tossicodipendenti	120.000,00	
3. In favore di anziani	50.000,00	
4. In favore di portatori di handicap	40.000,00	
5. In favore di altri bisognosi	100.000,00	
6. Fondo antiusura (diocesano o regionale)	==	
7. In favore di donne maltrattate	250.000,00	
8. In favore di malati psichici	90.000,00	
9. In favore di senza fissa dimora	700.000,00	
10. In favore dei carcerati	178.000,00	
		2.128.000,00

C. Opere caritative parrocchiali:

1. In favore di extracomunitari	200.000,00	
2. In favore di tossicodipendenti	==	
3. In favore di anziani	==	
4. In favore di portatori di handicap	==	
5. In favore di altri bisognosi	==	
6. In favore del Volontariato	300.000,00	
7. Centri di ascolto / Osservatorio	250.000,00	
8. Altre opere caritative	14.839,59	

9. Famiglie-minori	200.000,00	
10. Casa e Lavoro	700.000,00	
11. In favore di senza fissa dimora	360.000,00	2.024.839,59
D. Opere caritative di altri enti ecclesiastici:		
1. In favore di extracomunitari	==	
2. In favore di tossicodipendenti	==	
3. In favore di anziani	==	
4. In favore di portatori di handicap	==	
5. In favore di altri bisognosi	==	
6. Casa della Carità Angelo Abriani	200.000,00	200.000,00
E. Altre assegnazioni/erogazioni:		
1. Fondazione San Carlo	240.000,00	
2. Fondazione San Bernardino	90.000,00	330.000,00
F. Somme per iniziative pluriennali:		
1. Somme impegnate per nuove iniziative pluriennali	==	
2. Somme impegnate per iniziative pluriennali negli esercizi precedenti	==	==
B) TOTALE DELLE ASSEGNAZIONI		5.892.839,59

1. Il parere del Consiglio diocesano per gli Affari Economici è stato espresso nella riunione tenutasi in data 25/11/2013.
2. Il parere del Collegio dei Consultori è stato espresso nella riunione tenutasi in data 21/11/2013.
3. L'incaricato diocesano per la Promozione del sostegno economico alla Chiesa è stato sentito dal Vescovo in data 26/11/2013.
4. Il direttore della Caritas diocesana è stato sentito dal Vescovo in merito agli interventi caritativi in data 19/11/2013.

Milano, li 28 novembre 2013

Prot. gen. n. 4209

Il Vescovo diocesano
† Angelo card. Scola

Cancelliere Arcivescovile
mons. Marino Mosconi